



PIANO DI ZONA

EX L.328/00 assago, buccinasco, cesano boscone, corsico, cusago, trezzano sul naviglio

COMUNICAZIONE CASE POPOLARI

Aggiornamento al mese di novembre 2020

Come anticipato nella comunicazione del mese di maggio 2020, a seguito **della sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2020** (che ha sancito l'illegittimità del requisito richiesto di almeno cinque anni di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa in Regione Lombardia per poter presentare domanda per una casa popolare), è emersa la necessità di modificare il Regolamento Regionale che norma questa materia.

Nel frattempo, nel mese di luglio 2020, **il Tribunale di Milano ha emesso un'Ordinanza** con la quale ha evidenziato il carattere discriminatorio del suddetto Regolamento nelle parti in cui prevede:

- il possesso, ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici, del requisito della residenza anagrafica o attività lavorativa quinquennale nella Regione;
- l'esclusione dal sistema abitativo pubblico dello straniero titolare del permesso per protezione internazionale e dello straniero titolare del permesso umanitario, ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998 e del permesso per "casi speciali", qualora questi abbia la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili siti nel paese di provenienza;
- all'art. 7, comma 1, lettera d), che il cittadino extra UE debba documentare l'assenza di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili ubicati all'estero con modalità diverse da quelle che vengono richieste al cittadino italiano;
- che l'immobile venga considerato adeguato solo con riferimento alla metratura dello stesso).

Regione Lombardia ha presentato un ricorso alla suddetta Ordinanza e, in attesa della pronuncia del giudice d'appello, **con Deliberazione n. 3679 del 13/10/2020 e successive indicazioni operative**, ha fornito alcune informazioni in merito all'assegnazione delle case popolari da parte di Comuni e Aler, stabilendo quanto segue:

- **le posizioni dei richiedenti in graduatoria** già verificate alla data della delibera n. 3679 del 13/10/2020, e rigettate per mancanza di uno dei requisiti oggetto della sentenza della Corte Costituzionale o dell'Ordinanza del Tribunale di Milano, **sono riammesse** e collocate in graduatoria ai fini dell'assegnazione dell'alloggio, fatta salva la verifica del possesso degli ulteriori requisiti richiesti ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici;
- **per tutti i richiedenti** collocati nelle graduatorie definitive di cui al regolamento regionale n. 4/2017, ivi compresi quelli riammessi, nonché per i richiedenti l'assegnazione di un servizio abitativo transitorio, ai sensi dell'articolo 23, comma 13 della legge regionale n.16/2016, **la verifica in ordine alla titolarità dei diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati all'estero, è effettuata attraverso la documentazione fiscale e la dichiarazione Isee presentata**, fermo restando che l'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- **le assegnazioni effettuate ai sensi della deliberazione n. 3679/2020 avvengono con riserva** e, pertanto, la loro efficacia e quella del relativo contratto di locazione dipenderanno da quanto sarà poi stabilito dal giudice di appello nel ricorso presentato da Regione Lombardia;
- **le assegnazioni avvengono sino a concorrenza delle unità abitative rese disponibili negli avvisi pubblici di riferimento** delle graduatorie definitive.

In particolare, per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi popolari, ricordando che le graduatorie definitive del Piano di Zona dell'Ambito Corsichese, attualmente in essere, sono state approvate prima del 30 ottobre 2020 (data indicata come "riferimento" dalla D.G.R. n. 3679/2020 sopracitata), si comunica quanto segue:

1. Gli enti proprietari (Comuni e Aler) assegnano, fino ad esaurimento, le unità abitative inserite negli avvisi pubblici le cui graduatorie definitive sono state pubblicate prima del 30 ottobre 2020;
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis del regolamento regionale n. 4/2017, gli enti proprietari assegnano altresì ai nuclei familiari inseriti nelle suddette graduatorie definitive, le unità abitative non assegnate a seguito di scorrimento delle graduatorie medesime e le unità abitative rese disponibili a seguito di sgombero.
3. Le unità abitative rese disponibili successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive pubblicate prima del 30 ottobre 2020, potranno essere assegnate solo a seguito di nuovi avvisi pubblicati dopo il 30 ottobre 2020.

Si precisa che, per lo scorrimento della graduatoria, le persone coinvolte saranno contattate direttamente dagli enti proprietari.

Effettuata la programmazione dell'offerta abitativa per l'anno 2021, in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Regione Lombardia, si potrà procedere nei prossimi mesi alla pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico.

Il Coordinatore del Piano di Zona

Dr.ssa Leda Bertolini